Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Istituto Tecnico settore Tecnologico
Liceo Scientifico opzione Scienze
Liceo Artistico "Benito Jacovitti"
Ettore Majorana
Termoli (CB)
Cod. Mecc.: CBIS023004

Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate: via Palermo, 3 - Tel: 0875 704828
Liceo Artistico: via Corsica, 135 – Tel: 0875 701730
C.F.: 91049590705 – sito: www.majoranatermoli.edu.it - email: cbis023004@istruzione.it - cbis023004@pec.istruzione.it

Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA

All'Albo
Al Sito
Al Registro elettronico

Oggetto: **Nuove misure per la frequenza a scuola** - DL n. 5 del 4 febbraio 2022
Nuove misure per i contatti stretti - Circ. Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022

Si riportano in allegato le nuove disposizioni e le relative procedure organizzative disposte dalle norme in oggetto, che entrano in vigore dal 5 febbraio 2022. Le misure precedentemente disposte sono ridefinite alla luce delle nuove.

Le disposizioni da adottare in ognuna delle classi interessate saranno pubblicate nell'area riservata del Registro elettronico, che verrà aggiornato tempestivamente in caso di nuove comunicazioni da parte degli studenti e delle famiglie.

Si precisa che l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a determinare le misure sanitarie e didattiche da applicare, deve avvenire con un intervallo massimo di 5 giorni dall'accertamento del caso precedente. Inoltre, ai fini del calcolo dei casi di positività non è considerato il personale scolastico.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "E. MAJORANA" - TERMOLI -

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Maria Maddalena Chimisso

NUOVE MISURE PER LA FREQUENZA A SCUOLA

DL n. 5 del 4 febbraio 2022

1 caso di positività

	Misure didattiche	**Misure sanitarie**
Per tutti gli alunni	Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato.	Nessuna misura.

2 o più casi di positività

	Misure didattiche	**Misure sanitarie**
Alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o guariti dopo primo ciclo vaccinale oppure con dose booster	Didattica in presenza.	Auto-sorveglianza: obbligo di mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato.
	All'ingresso a scuola, verifica quotidiana tramite l'app «Verifica C-19» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso (in alternativa, verifica tramite attestazione cartacea). In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.	

2 o più casi di positività

	Misure didattiche	**Misure sanitarie**
Alunni non vaccinati e alunni vaccinati/guariti da più di 120 giorni	Didattica digitale integrata per 5 giorni.	Quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, che cessa in seguito all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Al momento del rientro in classe, è previsto l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni.
	Riammissione in presenza a scuola mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare.	

➔ Gli **studenti risultati positivi al Covid-19** sono riammessi a scuola mediante esibizione dell'**esito negativo del test antigenico o molecolare** (senza certificazione medica).

Per gli studenti che posseggono un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
La richiesta di esenzione deve essere presentata da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e dagli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

MISURE PER I DOCENTI

In tutti i casi sopra riportati (uno, due o più casi di positività), per i docenti l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

NUOVE MISURE PER I CONTATTI STRETTI

Circolare Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022

Contatti stretti asintomatici - non vaccinati, - che non hanno completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste), - che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, - che hanno completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,	- Si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. - È fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale. - Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Contatti stretti asintomatici - che hanno ricevuto la dose booster, - hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, - sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, - sono guariti dopo il completamento del ciclo primario,	- Non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. - È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. - È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.